

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento, riunitasi al termine della seduta di ieri per esaminare il denunciato contrasto tra gli articoli 6 e 29, ha adottato a maggioranza un parere secondo cui il Presidente non ha poteri per risolvere il contrasto normativo attraverso stralci di norme o declaratorie di inammissibilità o preclusione. In base all'articolo 103 del Regolamento il testo può essere corretto con proposte di coordinamento prima della votazione finale.

PARDI (IdV). Nella seduta pomeridiana di ieri la Presidenza, in base ad una discutibile interpretazione dell'articolo 118 del Regolamento, ha annullato una quindicina di votazioni di esito diverso, dopo aver negato nella seduta antimeridiana la ripetizione di una votazione palesemente irregolare in cui un Ministro aveva votato anche per conto di un altro Ministro. Per motivi di trasparenza e di correttezza del processo di deliberazione, chiede al presidente Schifani di comunicare gli estremi dei precedenti in cui sono state annullate contemporaneamente numerose votazioni indette da un altro Presidente di turno; più in generale, di mettere a disposizione dei Capigruppo l'elenco dei precedenti, per limitare l'eccessiva discrezionalità interpretativa della Presidenza; di chiarire in base a quali norme regolamentari la decisione assunta ieri, che si sostiene rispondente a prassi, non costituisce precedente; di convocare la Giunta del Regolamento per precisare le prerogative del Presidente di turno, fissare criteri rispetto al fenomeno del voto per interposta persona e definire meglio il criterio dell'immediatezza per la rinnovazione delle votazioni irregolari. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento sta esaminando modifiche che contemplano anche la codificazione dei precedenti. Gli Uffici metteranno a disposizione i riferimenti richiesti; in ogni caso ricorda con precisione di aver annullato e fatto ripetere anche votazioni effettuate con il procedimento elettronico qualora le condizioni lo rendessero necessario.

CECCANTI (PD). Esprime fermo dissenso rispetto alla decisione assunta a maggioranza dalla Giunta. L'articolo 8 del Regolamento, infatti, prevedendo che il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, configura un potere di controllo sulla coerenza del testo. Una contraddizione rilevata *ex post* può essere composta in sede di coordinamento formale; nel caso in esame tuttavia il Parlamento è consapevole di un conflitto normativo che deve essere sanato se non si vuole ridurre ad una farsa il procedimento legislativo. L'ipotesi di correggere un provvedimento non ancora approvato con un decreto-legge che verte su altra materia è assurda ma, per timore di dissensi interni e per l'approssimarsi delle vacanze di Natale, la maggioranza finirà per delegare al Governo la soluzione del problema, assumendosi così una responsabilità gravissima. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

QUAGLIARIELLO (Pdl). Sotto il profilo formale, il testo contiene un'ambiguità che non configura però una contraddizione logica. E' indubbio che il testo avrebbe dovuto essere corretto dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento. Nell'ambito del vigente bicameralismo perfetto è ora possibile percorrere tre strade: emendare il provvedimento, intervenire in sede di coordinamento, prendere atto dell'impegno del Governo ad intervenire successivamente. Considerato il rapporto di costante comunicazione tra Parlamento e Governo, e tre soluzioni sono tutte legittime e la scelta della strada da seguire è squisitamente politica. (Applausi dai Gruppi Pdl e FLI).

FINOCCHIARO (PD). Non ha condiviso la decisione della Giunta per il Regolamento, che tornerà a essere dibattuta in fase di coordinamento. Il testo presenta una contraddizione sostanziale e il problema, già emerso chiaramente presso l'altro ramo del Parlamento, avrebbe dovuto essere risolto dalla Camera dei deputati. Va sottolineato il carattere anomalo dell'intervento del Governo, il cui potere di ingresso nell'ambito della regolarità del procedimento legislativo è costituzionalmente limitato e non può sfociare nella spoliazione delle prerogative parlamentari. L'annunciata correzione

in un atto dell'Esecutivo mentre si sta ancora formando la deliberazione parlamentare configura una violazione delle prerogative delle Camere. La preannunciata modifica *ex post* tramite decreto-legge interverrebbe peraltro su un testo sul quale i due rami del Parlamento si saranno pronunciati due volte nel merito e due volte in sede di coordinamento formale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

LI GOTTI (*IdV*). Dal punto di vista regolamentare è convinto della correttezza della soluzione prospettata dal Presidente. Si augura tuttavia che ad un'interpretazione rigorosa sul piano formale non segua una beffa sul piano sostanziale: sarebbe assurdo se, essendo comune la consapevolezza dell'esistenza del problema ed avendo individuato la soluzione nel coordinamento finale, la maggioranza decidesse di non fare nulla. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

DIVINA (*LNP*). Visto che la Presidenza non ha il potere di dichiarare lo stralcio, l'inaffidabilità o la preclusione delle norme contestate, occorre trovare una soluzione politica alla controversia. Dunque si potrà di intervenire per risolvere le incongruenze nella fase del coordinamento finale del testo, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, incaricando la Commissione competente di presentare le opportune proposte e rimandando le sole norme di coordinamento alla Camera dei deputati. In alternativa, il Senato può assumersi la responsabilità di approvare il disegno di legge, pur conoscendo la sua imperfezione dal punto di vista normativo: se le Camere possono approvare delle disposizioni che, una volta sottoposte al vaglio della Corte, risultano in contrasto con la Costituzione, tanto più possono approvare delle norme ordinarie che contraddicono delle disposizioni di pari rango. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dai banchi del PD)*.

CECCANTI (*PD*). È sorprendente l'affermazione del senatore Divina, secondo cui il Senato potrebbe approvare il testo, nonostante sia consapevole della sua imperfezione normativa, dal momento che le maggioranze delle Camere a volte approvano dei testi di legge, pur essendo coscienti della loro incostituzionalità. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). La Presidenza del Senato ha svolto con sensibilità la propria funzione arbitrale, gestendo con correttezza un passaggio parlamentare convulso in un momento assai difficile. La proposta di risolvere la controversia in sede di coordinamento finale del testo è dunque convincente, ma è importante che ad essa corrisponda una reale assunzione di responsabilità politica e non costituisca un mero *escamotage*, derivante solo dall'esigenza di ottenere, agli occhi dell'opinione pubblica, il risultato di approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno. *(Applausi del senatore Viespoli)*.

PEDICA (*IdV*). Chiede come mai i resoconti della seduta pomeridiana di ieri non siano in distribuzione.

PRESIDENTE. I resoconti sono consultabili sul sito Internet del Senato; le copie cartacee sono in corso di stampa.

Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 11.300, 23.346, 24.303, 24.304, 24.305, 25.300, 25.301, 25.302, 25.303, 29.1, 29.328, 29.329, 29.28 e 29.332. Ricorda altresì che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli emendamenti 6.21, 6.303, 6.23 e la votazione dell'articolo 6 ed ha avuto inizio l'esame dell'articolo 7 (*Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori*).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.307. (Proteste dei senatori Giambrone e Legnini in ordine alla non tempestiva chiusura delle porte durante la controprova).

INCOSTANTE (*PD*). Chiede alla Presidenza di dare disposizioni precise e cogenti ai senatori Segretari, per garantire la regolarità delle operazioni di voto. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

RUSCONI (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.308.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 7.308.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G7.1000.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 (*Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari*).

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.1.

PARDI (*IdV*). L'emendamento 8.2 evidenzia il fatto che il disegno di legge propone il raggiungimento di alcuni obiettivi senza però stanziare le necessarie risorse.

BASTICO (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento, lamentando il fatto che le risorse per l'università sono state decurtate.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 8.2.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Con l'emendamento 8.3 si intende sottolineare ancora una volta che il disegno di legge non prevede i necessari investimenti e denunciare il pesante taglio a cui sono state sottoposte le risorse per la ricerca, l'università e la scuola. Ricorda a tal proposito che la riforma dell'università presentata dal Partito Democratico propone invece di istituire un apposito fondo, che garantisca le risorse necessarie e la possibilità di una seria programmazione finanziaria. Il provvedimento, che pure viene definito una riforma ordinamentale, contiene numerosi rinvii ad altri provvedimenti.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 8.3.

ARMATO (*PD*). Chiede di sottoscrivere l'emendamento.

MARITATI (*PD*). Chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.3.

MORANDO (*PD*). Voterà contro l'articolo 8, che interviene sul tema della revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. Le disposizioni del disegno di legge in materia sono infatti inintelligibili, perché mentre una parte del testo modifica una norma della legge n. 230 del 2005 - che consente di fregiarsi del titolo di professore aggregato e del relativo trattamento economico, a determinate condizioni - un altro articolo del provvedimento abroga del tutto tale previsione. Dunque, per rendere la volontà del legislatore chiara e comprensibile, basterebbe espungere una piccola parte del testo, rinviandolo poi alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva. Il fatto che invece si vuole approvare una legge incongruente, per poi correggerla con un successivo decreto-legge, dimostra che il Governo teme per la tenuta della sua maggioranza alla Camera. Ciò dimostra che l'Esecutivo non è affatto uscito rafforzato dal recente voto di fiducia e che sta ancora vivendo una drammatica crisi politica. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 (*Fondo per la premialità*).

VICECONTE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. È contrario a tutti gli emendamenti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 9.300 e 9.301. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva quindi l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 (*Competenza disciplinare*).

MARCUCCI (*PD*). Auspica l'approvazione dell'emendamento 10.1 che sopprime l'inammissibile previsione, di cui al comma 4 dell'articolo 10, che esclude la rappresentanza studentesca del consiglio di amministrazione, in sede di approvazione delle sanzioni disciplinari deliberate con parere vincolante dal collegio disciplinare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). Anche l'emendamento 10.2 è finalizzato a sopprimere la previsione che estromette gli studenti dalle decisioni del consiglio di amministrazione in materia disciplinare, in palese contraddizione con la norma che riconosce diritto di rappresentanza e di espressione agli studenti sulla qualità degli insegnamenti universitari.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Aggiunge la firma all'emendamento 10.2 che sopprime la previsione irragionevole ed antidemocratica che esclude la partecipazione studentesca dalle sedi in cui vengono comminate le sanzioni disciplinari.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VITA (*PD*). La previsione all'articolo 10 del provvedimento, aggiunta alla Camera dei deputati, che esclude la rappresentanza studentesca dalle decisioni del collegio disciplinare rappresenta una grave stortura da correggere che stride con il nuovo modello di *governance* definito dalla riforma che tende invece ad includere gli studenti nel processo decisionale.

BALDASSARRI (*FLI*). Anticipa il voto di astensione del suo Gruppo sugli emendamenti 10.1 e 10.2, condividendo l'assoluta necessità di correggere la norma del provvedimento che nega il diritto di

rappresentanza degli studenti negli organi disciplinari, scoraggia la già scarsa e debole partecipazione degli studenti ai luoghi di rappresentanza e la propensione a svolgere un ruolo attivo su materie di loro precipuo interesse. *(Applausi del senatore Morando)*.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. La *ratio* della previsione all'articolo 10, aggiunta alla Camera dei deputati, che esclude la componente studentesca dall'organo che commina le sanzioni è incomprensibile e configura l'autoreferenzialità del collegio disciplinare, esclusivamente composto da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.1, identico all'emendamento 10.2.

PROCACCI *(PD)*. Segnala che nell'ultima votazione elettronica ha sbagliato ad esprimere il proprio voto.

BASTICO *(PD)*. Non si può imporre per legge l'esclusione degli studenti dal collegio che assume decisioni, per di più vincolanti, in materia disciplinare. Annuncia che voterà a favore dell'emendamento 10.3 che reintegra la partecipazione studentesca all'interno del consiglio di amministrazione in sede di irrogazione delle sanzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PINOTTI *(PD)*. Aggiunge la firma all'emendamento 10.3.

ADAMO *(PD)*. Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 10.3. Sono stati adoperati toni troppo moderati dai colleghi del suo Gruppo per denunciare una grave stortura normativa che suscita seri dubbi di costituzionalità, destituendo gli studenti dal ruolo di rappresentanza cui democraticamente hanno diritto e deresponsabilizzandoli nelle decisioni che afferiscono alla sfera disciplinare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PARDI *(IdV)*. Annuncia il voto favorevole all'emendamento 10.3 che reintegra la partecipazione studentesca all'interno del consiglio di amministrazione in sede di approvazione delle sanzioni disciplinari. Non si può scoraggiare la già esigua partecipazione degli studenti agli organi rappresentativi con un provvedimento di esclusione da ambiti decisionali importanti.

MARITATI *(PD)*. Aggiunge la firma all'emendamento 10.3, essendo la norma di cui all'articolo 10, comma 4, incostituzionale e gravemente lesiva del diritto di rappresentanza degli studenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 10.3.

MARITATI *(PD)*. Segnala che nella precedente votazione ha erroneamente espresso voto di astensione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 10.4.

PROCACCI *(PD)*. L'articolo 10 del disegno di legge è stato peggiorato alla Camera dei deputati. È una norma dalla *ratio* incomprensibile e lesiva dell'unica rappresentanza elettiva all'interno del nuovo sistema di *governance*, quella formata dagli studenti. Con questa norma si alimentano le ragioni della protesta e si recide ogni possibilità di dialogo: è una palese incongruità che necessiterebbe un'immediata correzione, magari con un rinvio del provvedimento in Commissione e la ricerca di una ragionevole convergenza sui punti più critici, ma la maggioranza è ostinata a voler approvare nei tempi previsti un disegno di legge che non risponde ai bisogni dell'università e del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

NEROZZI *(PD)*. Non parteciperà al voto sull'articolo 10, per protestare nei confronti di una norma scandalosa che offende il principio di rappresentatività democratica e nega il diritto di partecipazione degli studenti, i quali in queste ore stanno dando dimostrazione di buonsenso e di rispetto delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti e applausi ironici dal Gruppo Pdl)*.

SERAFINI Anna Maria *(PD)*. Tenuto conto che la costruzione della personalità e la crescita del senso civico passa anche attraverso la partecipazione alle decisioni e agli organi rappresentativi, è inaccettabile la norma contenuta all'articolo 10 che nega la possibilità di rappresentanza agli studenti universitari nei processi decisionali in materia disciplinare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Annuncia che non parteciperà dalla votazione sull'articolo 10 per denunciare la gravità di una norma che rinnega l'alto valore civico ed educativo di ogni forma di rappresentanza studentesca. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PEDICA *(IdV)*. Con questa previsione di stampo fascista si nega agli studenti la possibilità di esprimere democraticamente il proprio dissenso nelle decisioni che afferiscono la sfera disciplinare, dissuadendoli ulteriormente dallo svolgere all'interno delle università un ruolo attivo ed altamente educativo di rappresentanza. *(Commenti dal Gruppo Pdl)*.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Annuncia il voto contrario all'articolo 10 che confligge con il buonsenso e mina il diritto di partecipazione democratica degli studenti agli organi decisionali, anche

considerato l'alto valore civico e formativo della rappresentanza universitaria. (*Applausi della senatrice Adamo*).

DEL VECCHIO (PD). In dissenso dal Gruppo, si asterrà dalla votazione sull'articolo 10, cui sottende una logica severa di autoreferenzialità delle decisioni in materia di sanzioni disciplinari che non trova riscontro neppure nell'organizzazione militare. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pistorio*).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Il principio di autonomia dell'università si concretizza anche attraverso la condivisione delle responsabilità nelle decisioni più rilevanti e non estromettendone gli studenti, cui dovrebbe essere garantito il massimo della partecipazione. (*Applausi della senatrice Anna Maria Serafini*).

LONGO (Pdl). Le critiche dell'opposizione all'articolo 10 sono demagogiche e infondate, dal momento che nel collegio disciplinare non si giudica la condotta degli studenti, bensì gli illeciti disciplinari commessi da professori e ricercatori: non si capisce pertanto perché si insista sulla rappresentanza degli studenti all'interno del consiglio d'amministrazione che è organo meramente esecutivo delle decisioni assunte, in maniera vincolante, dal collegio disciplinare. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

DELLA SETA (PD). L'articolo 10 è espressione di un modello autoritario di *governance* delle università che impedisce agli studenti di esprimersi sui procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori, rovesciando lo spirito che ha connotato nel recente passato l'attivismo studentesco e la partecipazione ad ogni sede di confronto democratico all'interno delle università. Per questo non parteciperà al voto.

VACCARI (LNP). È stata fatta una grande strumentalizzazione da parte dell'opposizione sul contenuto di una norma che dispone in maniera precisa quali siano i poteri del collegio di disciplina, i compiti del consiglio d'amministrazione e i soggetti che sono sottoposti ai procedimenti disciplinari. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

AMATI (PD). Non parteciperà alla votazione sull'articolo 10 che è un segnale di regressione antidemocratica.

SCANU (PD). Le critiche avanzate all'articolo 10 non sono demagogiche, bensì evidenziano l'assurdità di una norma che espropria gli studenti del diritto di svolgere un ruolo attivo all'interno dell'università.

PRESIDENTE. I tempi degli interventi dei senatori che intervengono in dissenso sono detratti da quelli a disposizione dei rispettivi Gruppi. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà dopo la votazione dell'articolo 10.

TEDESCO (PD). Si asterrà dalla votazione dell'articolo sottolineando la contraddizione tra i commi 4 e 5.

VALDITARA (FLI). Nel testo dell'articolo 10, licenziato dal Senato in prima lettura, non era contenuta la previsione che estromette gli studenti dal consiglio di amministrazione. Invita il Ministro a correggere la portata negativa di questa norma nella predisposizione dei decreti attuativi, anche se per senso di responsabilità il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia voterà a favore dell'articolo.

BRICOLO (LNP). Invita l'opposizione a non cavalcare la protesta degli studenti con assurde falsità e dichiarazioni demagogiche che sono, esse sì, una mancanza di rispetto nei confronti degli studenti. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non intende aprire un dibattito su questo argomento.

BELISARIO (IdV). Le parole del senatore Bricolo sono inaccettabili e denotano la stessa mancanza di rispetto nei confronti dell'opposizione che ha condotto all'errore della vice presidente Mauro. In questo clima non c'è possibilità di collaborazione. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. La Presidenza ribadisce il massimo rispetto nei confronti dell'opposizione.

ZANDA (PD). Il senatore Bricolo non può permettersi di parlare dell'opposizione nei termini in cui lo ha fatto. Ieri l'Aula è stata teatro di decisioni inaccettabili che influiranno sul futuro della legislatura; la responsabilità è attribuibile unicamente alla vice presidente Mauro e alle successive decisioni assunte dal presidente Schifani, del tutto non condivisibili. È auspicabile che la Conferenza dei Capigruppo assuma ora decisioni più equilibrate. (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Russo. Proteste dal Gruppo LNP. Commenti dei senatori Ascutti e Monti*).

RUTELLI (Misto-ApI). Segnala che c'è stata un'interruzione da parte del senatore Monti, che ha definito il senatore Zanda non "comunista", ma "buonista".

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino al termine della riunione della Conferenza dei Capigruppo. *La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 12,40.*

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 (*Interventi perequativi per le università statali*). (*Commenti della senatrice Incostante*).

PROCACCI (PD). Chiede informazioni al Presidente sugli esiti della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori è rimasto immutato e si procederà ad oltranza.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 11.1.

PARDI (IdV). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 11.301 che vuole saggiare la reale volontà di dare attuazione alla procedura di valutazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

SOLIANI (PD). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 11.301 per il quale dichiara voto favorevole. L'articolo 11 afferma che gli interventi perequativi devono basarsi su criteri di qualità: per dare contenuto alla previsione occorre introdurre un riferimento all'Agenzia di valutazione. L'attuale formulazione riflette la sciattezza che impronta l'intero disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 11.301.

PARDI (IdV). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 11.2, sottolinea che il provvedimento, nonostante sia contraddistinto da un eccesso di regolazione, lascia ampi margini di discrezionalità al Governo in sede di attuazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 11.2. E' quindi respinto l'emendamento 11.302.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 11, si rammarica della inammissibilità dell'emendamento 11.300 che mirava a ridurre le sperequazioni geografiche, introducendo il riferimento a indicatori di sviluppo socio-economico regionali. Al di là della blindatura del disegno di legge, un Governo strutturalmente sbilanciato sugli interessi delle regioni settentrionali sarebbe stato comunque indisponibile ad accogliere la proposta.

LANNUTTI (IdV). Il Gruppo è contrario all'articolo 11. Una maggioranza sorda ha blindato un provvedimento pieno di errori. L'Italia dei Valori non vuole fomentare la rivolta ma intende tutelare il diritto di manifestare. A titolo personale si asterrà dal voto.

PROCACCI (PD). Annuncia un voto contrario all'articolo 11. In assenza di un riferimento specifico all'ANVUR, la previsione introdotta dalla Camera dei deputati, secondo cui una valutazione negativa di qualità riduce l'intervento perequativo, è destinata a penalizzare gli atenei meridionali e quelli in difficoltà. Il Governo peraltro non ha reintegrato tutte risorse che sono state tagliate.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Interviene in dissenso dal Gruppo, annunciando la non partecipazione al voto, al fine di sottolineare che l'articolo 11 rappresenta la negazione del federalismo solidale. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

TEDESCO (PD). Interviene in dissenso dal Gruppo per sottolineare l'aleatorietà dell'articolo 11 che non individua criteri certi per gli interventi perequativi e conferma l'incertezza quale tratto distintivo del disegno di legge.

MARCENARO (PD). E' umiliante dover ricorrere alla dichiarazione in dissenso dal Gruppo quale strumento di confronto. Imponendo una prova di forza, la maggioranza procura una brutta figura all'intero Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BAIO (PD). In dissenso dal Gruppo si asterrà sull'articolo 11. Per essere competitivo il Paese ha bisogno di un'università, statale e non statale, solida.

BUBBICO (PD). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione dell'articolo 11 che, al contrario di quanto recita la rubrica, non fornisce criteri per misurare le sperequazioni e valutare i deficit strutturali dei singoli atenei.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), con votazione seguita da controprova chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 (*Università non statali legalmente riconosciute*).

BUGNANO (*IdV*). L'emendamento 12.2 prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo, con il quale le università telematiche vengono escluse dalla ripartizione di una quota delle risorse sulla base di criteri di qualità ed efficienza. Poiché non si comprende la ragione di tale deroga, introdotta dalla Camera dei deputati, se ne chiede l'eliminazione. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

BASTICO (*PD*). L'emendamento 12.3 propone la soppressione della seconda parte del comma 3, in modo che tutte le università telematiche siano escluse dalla ripartizione di una quota delle risorse sulla base di valutazioni di merito, prevista dal comma 1. Tale correzione si rende necessaria perché non c'è un'adeguata garanzia di imparzialità nel meccanismo di individuazione delle università telematiche da ammettere a tale ripartizione di risorse, facendo così sorgere il dubbio che possano essere favorite università in qualche modo vicine ad esponenti della maggioranza o del Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIAMBRONE (*IdV*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 12.1.

LIVI BACCI (*PD*). Annuncia che non parteciperà al voto dell'emendamento 12.1. Sarebbe opportuna una notevole cautela nell'assegnare fondi pubblici alle università telematiche, dal momento che sussistono dubbi circa la qualità e il valore della loro attività. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 12.1.

BUGNANO (*IdV*). Annuncia il voto favorevole dell'Italia dei Valori sull'emendamento 12.2. Se uno degli obiettivi della riforma è il riconoscimento della qualità e del merito, non si capisce perché venga introdotta una deroga per le università telematiche.

CARLINO (*IdV*). Annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 12.2. L'articolo 12 meriterebbe un maggiore approfondimento, reso impossibile dalla fretta della maggioranza di approvare il provvedimento senza modifiche.

PEDICA (*IdV*). Interviene in dissenso dal proprio Gruppo, rilevando come sussistano dubbi in merito alla qualità e alla correttezza dell'operato delle università telematiche.

BASTICO (*PD*). Il Gruppo Partito Democratico voterà contro l'emendamento 12.2. Sopprimendo completamente il comma 3, infatti, si consentirebbe a tutte le università telematiche di accedere ai benefici previsti dal comma 1, senza alcuna restrizione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BAIO (*PD*). La senatrice Bastico ha giustamente fatto chiarezza sulla questione. Il ministro Gelmini dovrebbe riconoscere che le università informatiche sono un non senso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CHIURAZZI (*PD*). Annuncia il proprio voto di astensione, rilevando come la disciplina che riguarda le università telematiche dovrebbe essere meglio definita nel suo complesso.

LANNUTTI (*IdV*). Annuncia il proprio voto di astensione. Il Governo, invece di ridurre tutto ad un problema di ordine pubblico, dovrebbe ascoltare le ragioni profonde che animano il movimento degli studenti, i quali protestano per l'assenza di prospettive sul loro futuro. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

TEDESCO (*PD*). Intervendendo in dissenso dal Gruppo, rileva che il comma 3 dell'articolo 12 è stato probabilmente inserito per ragioni di tenuta politica interne alla maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SBARBATI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Il comma 3 dell'articolo 12 è improprio e deve essere contestato aspramente. Poiché al settore universitario vengono destinate scarsissime risorse, che devono essere ripartite tra università statali ed università non statali, non appare opportuno ammettere a tale ripartizione anche alcune università telematiche, individuate peraltro con un decreto del Ministro, senza alcuna garanzia circa la correttezza e la trasparenza dei criteri utilizzati. Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 12.2. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*).

ADAMO (*PD*). Il 20 per cento dei contributi destinati alle università non statali è assegnato sulla base di una valutazione del merito. Prima si decurta il finanziamento ordinario e poi si erogano risorse sulla base di incentivi.

NEROZZI (*PD*). Annuncia che non parteciperà al voto, in quanto ritiene improprio equiparare le università telematiche alle università non statali, alcune delle quali presentano tradizionalmente elevati standard qualitativi. (*Applausi dei senatori Adamo e Maritati*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Il consistente taglio delle risorse destinate al settore universitario impone di fare delle scelte e di individuare delle priorità, privilegiando gli atenei che funzionano e che hanno una tradizione di elevata qualità. Le università telematiche rappresentano forse il futuro, ma non offrono al momento adeguate garanzie di qualità. Eccessivamente elastici e discrezionali appaiono inoltre i criteri e le modalità in base ai quali si dovranno individuare, con decreto del Ministro, le università telematiche da ammettere alla ripartizione delle risorse. Il comma 3 dell'articolo 12 appare contraddittorio ed è in contrasto con i principi che ispirano la riforma, volti al riconoscimento della qualità e del merito e finalizzati a ridurre il numero complessivo degli atenei. Chiede pertanto di poter aggiungere la firma all'emendamento 12.2, sul quale annuncia il voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e PD*).

LEGNINI (*PD*). Data l'ora, chiede di rinviare l'esame del provvedimento dopo la votazione dell'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Condivide la richiesta del senatore Legnini.

Il Senato respinge l'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 14,10.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905-B)

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

EMENDAMENTO 7.307 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.307

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della stessa regione».

7.308

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSCONI (*)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del CUN».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.1000

GERMONTANI, VALDITARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premesso che:

le università italiane vivono una stagione critica, strette tra risorse finanziarie sempre più scarse ed esigenze di modernizzazione e implementazione degli *standard* accademici;

il sistema universitario è oggetto di una profonda ed importante riforma in corso di approvazione, che introduce importanti novità in merito alla selezione, all'accesso alla carriera accademica e all'accorpamento e alla razionalizzazione delle università;

l'implementazione degli *standard* accademici portano inevitabilmente ad un approfondimento del lavoro di ricerca oltretutto ad una notevole specializzazione delle materie trattate, nonché alla continua apertura e sperimentazione di nuovi ambiti d'indagine e studio;

risulta quindi sempre più evidente la necessità di poter redistribuire in modo più efficiente i docenti fra i vari Atenei anche al fine di favorire la copertura di insegnamenti fondamentali esistenti nonché la nascita e lo sviluppo di nuovi corsi di laurea innovativi e con uno sbocco professionale immediato e sicuro;

risulta quindi sempre più evidente la necessità di poter redistribuire in modo più efficiente i docenti fra i vari Atenei anche al fine di favorire la copertura di insegnamenti fondamentali esistenti nonché la nascita e lo sviluppo di nuovi corsi di laurea innovativi e con uno sbocco professionale immediate e sicuro;

impegna il Governo ad assumere le iniziative più opportune al fine di:

assicurare la copertura degli insegnamenti fondamentali nelle situazioni in cui i docenti di ruolo sono assenti o carenti;

favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi corsi di laurea considerati unici e fondamentali per l'Ateneo;

consentire il trasferimento da una università ad un'altra dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea, previo parere favorevole dei due atenei interessati e indipendentemente dal trascorso triennio presso l'ateneo di origine.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

8.1

MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".».

8.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, BASTICO (*)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.3

GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, ADAMO (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

(*) I senatori Giambrone, Armato e Maritati aggiungono la firma in corso di seduta

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

EMENDAMENTI

9.300

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto» con le seguenti: «in attuazione».

9.301

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura non superiore al 10 per cento della commessa o del finanziamento acquisito».

Approvato

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

EMENDAMENTI

10.1

MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole. «, senza la rappresentanza degli studenti,».

10.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PISTORIO (*)

Id. em. 10.1

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza la rappresentanza degli studenti,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.3

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «senza la» con le seguenti: «con la».

(*) I senatori Pinotti, Adamo e Maritati aggiungono la firma in corso di seduta

10.4

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, in fine, sopprimere la parola: «vincolante».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

11.300

[PISTORIO, OLIVA](#)

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto di un fattore di correzione correlato agli indicatori generali di sviluppo socio-economico regionali individuati dagli organi di programmazione economica nazionale».

11.1

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11.301

[PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, SOLIANI \(*\)](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «viene ridotto» con le seguenti: «può, su proposta dell'ANVUR, essere ridotto.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.2

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «può tenere conto» con le seguenti: «deve tenere conto».

11.302

[PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera g), h), i), l) e m)», della presente legge.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

(Università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

12.1

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «20» con la seguente: «15».

12.2

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA \(*\)](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

(*) I senatori Sbarbati, D'Alia, Poli Bortone, Serra, Gustavino e Bianchi aggiungono la firma in corso di seduta

12.3

[GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, ADAMO \(*\)](#)

Al comma 3 sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino alla fine del comma.

(*) I senatori Sbarbati, D'Alia, Poli Bortone, Serra, Gustavino e Bianchi aggiungono la firma in corso di seduta

12.300

[PISTORIO, OLIVA](#)

Al comma 3 sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino alla fine del comma.

12.4

[GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, ADAMO](#)

Al comma 3 dopo le parole: «con decreto del Ministro» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

12.301

[PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministro» aggiungere le seguenti: «da pubblicare sui siti internet del MIUR e del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.302

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «sentita l'ANVUR» inserire le seguenti: «e le competenti commissioni parlamentari».

12.303

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «nelle more della sua costituzione» inserire le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2011».

12.304

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)» con le seguenti: «delle competenti commissioni parlamentari».

12.305

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CMVSU)» con le seguenti: «CUN»

.